

PROTOCOLLO ACCOGLIENZA E INCLUSIONE

ALUNNI DI RECENTE IMMIGRAZIONE

L'inclusione prevede il pieno coinvolgimento nella vita scolastica di ogni soggetto, al fine di valorizzarne pienamente le singole competenze. In ugual modo devono essere valorizzati gli individui a prescindere dalle loro abilità, dal genere, dalla provenienza, dal linguaggio, dalla cultura, affinché possano godere di pari opportunità nell'affrontare il percorso scolastico.

Il presente documento definisce le azioni da seguire per l'inclusione scolastica degli alunni non italofoni.

Si propone di:

- definire pratiche comuni all'interno delle scuole afferenti all'ambito A0023 della provincia di Milano e nello specifico nell'Istituto Comprensivo "Giovanni XXIII" di Cesate;
- facilitare l'inserimento e un proficuo percorso formativo degli studenti non italofoni;
- favorire un clima di accoglienza e di attenzione alle relazioni prevenendo e rimuovendo eventuali ostacoli alla completa inclusione.

INDICE

1. ISCRIZIONE

2. ACCOGLIENZA E INSERIMENTO

3. APPRENDIMENTO

4. VALUTAZIONE

5. ORIENTAMENTO IN USCITA

6. RIFERIMENTI NORMATIVI

7. ALLEGATI

1. ISCRIZIONE

COSA	CHI	COME	QUANDO	DOCUMENTAZIONE
Iscrizione on line o in corso d'anno	La famiglia dell'alunno	Tramite la registrazione al sito internet www.iscrizioni.istruzione.it e compilando il modello di domanda della scuola prescelta	Nei tempi previsti dalla circolare ministeriale o all'arrivo del minore in Italia; In corso d'anno: compilando il modulo in segreteria	Modulo d'iscrizione bilingue (dove possibile) Opzione se avvalersi o meno dell'insegnamento della religione cattolica
Supporto all'iscrizione	Il personale di segreteria	<p>Si richiede:</p> <ul style="list-style-type: none"> • permesso di soggiorno • documenti anagrafici • documenti scolastici <p>(Si resta in attesa della normativa sulla documentazione sanitaria)</p>	Al primo ingresso della famiglia nella segreteria della scuola	<p>Permesso di soggiorno È rilasciato a uno dei genitori se l'alunno ha meno di 14 anni, direttamente all'alunno se li ha già compiuti. Nell'attesa del rilascio del permesso di soggiorno, il Dirigente Scolastico accetta la ricevuta della Questura attestante la richiesta.</p> <p>Documenti anagrafici In mancanza di documenti la scuola iscrive comunque il minore straniero poiché la posizione di irregolarità non influisce sull'esercizio del diritto all'istruzione. Non vi è obbligo da parte degli operatori scolastici di denunciare la condizione di soggiorno irregolare degli alunni che stanno frequentando la scuola e che quindi, stanno esercitando un diritto riconosciuto dalla legge. I dati anagrafici possono anche essere dichiarati in autocertificazione.</p> <p>Documenti scolastici La scuola richiede la presentazione di adeguata certificazione (pagelle, attestati, dichiarazioni ecc.) che specifichi</p>

				<p>gli studi compiuti nel paese d'origine. In mancanza di certificazioni, richiede ai genitori informazioni in merito alla classe e al tipo di istituto precedentemente frequentato. In tal caso il Dirigente Scolastico può prendere contatto con l'autorità diplomatica o consolare italiana che rilascia una dichiarazione sul carattere legale della scuola estera di provenienza dell'alunno e sugli studi effettuati.</p> <p>Nello specifico i documenti da presentare sono:</p> <ul style="list-style-type: none"> - certificato che attesti gli anni di scolarità o il titolo di studio recante firma del Dirigente scolastico della scuola frequentata nel Paese straniero, legalizzata dall'Autorità diplomatica o consolare italiana in loco; - dichiarazione di valore accompagnata dalla traduzione in lingua italiana del titolo (certificata e giurata, conforme al testo straniero) o del certificato che attesti gli anni di scolarità, da parte dell'Autorità diplomatica o consolare italiana operante nel Paese in cui il documento è stato prodotto.
--	--	--	--	---

RIFERIMENTI NORMATIVI

DLGS N. 297/1994 art. 192 comma 3 – norme generali sulla carriera scolastica degli alunni e sulle capacità di Scelte scolastiche e iscrizione

Art. 45 DPR 349/1999

C.M. 87/2000

Nota prot. N. 465 del 27 gennaio 2012 – Esami di Stato studenti con cittadinanza non italiana

**Linee guida per l'accoglienza e l'integrazione degli alunni stranieri, febbraio 2014 (indicazioni operative, II parte 2.1, 2.2, 2.3)
L'iscrizione**

Nota prot. N. 2787 del 20 aprile 2011 e allegati – riconoscimento titoli di studio e delle certificazioni conseguite all'estero

2. ACCOGLIENZA E INSERIMENTO

COSA	CHI	COME	QUANDO	DOCUMENTAZIONE
Accoglienza della famiglia dell'alunno e compilazione scheda con informazioni personali (nome, cognome, nazionalità, altre lingue conosciute)	Mediatore linguistico quando necessario e in presenza di risorse economiche. Membri della commissione "Benvenuti in Italia" oppure membri della commissione accoglienza nuovi iscritti (scuola secondaria).	Tramite un colloquio per: <ul style="list-style-type: none"> • raccogliere informazioni sull'alunno, sulla famiglia e sul loro progetto migratorio; • acquisire informazioni sulla situazione scolastica pregressa e sulle capacità linguistiche; • dare informazioni sul funzionamento della scuola; • presentare alla famiglia l'offerta formativa e il regolamento; • proporre le modalità di inserimento; • fornire informazioni sui centri per l'Inclusione presenti sul territorio; • proporre corsi di L2 extrascolastici presenti sul territorio. 	Nei giorni immediatamente precedenti o successivi all'iscrizione.	<ul style="list-style-type: none"> • Scheda primo colloquio (allegato n. 1) • Patto di corresponsabilità (allegato n. 2) • Orario funzionamento della scuola; • Calendario scolastico; • Sitografia.
Valutazione delle abilità linguistiche ed extralinguistiche	Membri della commissione "Benvenuti in Italia" oppure membri della commissione accoglienza nuovi iscritti (scuola secondaria)	Somministrazione di prove strutturate secondo i livelli dichiarati in fase di accoglienza, al fine di: <ul style="list-style-type: none"> • rilevare il livello di scolarizzazione • rilevare il livello di conoscenza della lingua italiana, in base al quadro comune europeo; • rilevare le abilità logico-matematiche • rilevare le competenze linguistiche in inglese o altre lingue. 	Nei giorni successivi all'accoglienza	<ul style="list-style-type: none"> • Test d'ingresso; • Valutazione dei test da inviare al Dirigente Scolastico unitamente alla scheda dati personale dell'alunno; • Valutazione delle competenze in Italiano L2.

Assegnazione alla classe	Il Dirigente Scolastico	<p>L'assegnazione alla classe è effettuata tenendo conto:</p> <ul style="list-style-type: none"> • dell'età anagrafica • dell'alunno, come da normativa; • della scolarità pregressa nel Paese di provenienza; • del periodo dell'anno in cui viene effettuata l'iscrizione; • dell'accertamento delle abilità e dei livelli di competenza dell'alunno; • del contesto della classe d'inserimento (composizione e numero di alunni). <p>È possibile prevedere un inserimento graduale dell'alunno nella classe secondo un orario di frequenza personalizzato e/o la frequenza come uditore nella classe individuata. (secondo disposizioni del DS)</p>	A seguito della valutazione delle prove strutturate.	<ul style="list-style-type: none"> • Valutazione dei test da consegnare al coordinatore di classe; • Documento relativo alle indicazioni al Dirigente per l'assegnazione dell'alunno alla classe
Accoglienza in classe	Docenti di classe	<ul style="list-style-type: none"> • Predispongono lo spazio fisico; • Creano un clima positivo nella classe; • Predispongono scritte bilingue; • Individuano un alunno/docente che svolga funzione di tutor; • Favoriscono la conoscenza degli spazi della scuola, dei tempi e dei ritmi; • Attuano varie modalità di comunicazione; • Progettano attività di genere ludico/ricreativo/cooperativo. 		<ul style="list-style-type: none"> • Modulistica bilingue per le comunicazioni (dove possibile) • Materiali/testi specifici forniti/suggeriti dalla FSA/commissione Benvenuti in Italia (dove possibile) • Allegato 3 - L'acquisizione della lingua italiana

Riferimenti normativi

Criteri Inserimenti alunni NAI: DPR. 394/99 art. 45 comma 2 Linee guida per l'accoglienza e l'integrazione degli alunni stranieri, febbraio 2014 (Indicazioni operative, II parte 2.1)

3. APPRENDIMENTO

COSA	CHI	COME	QUANDO	DOCUMENTAZIONE
Osservazione delle caratteristiche sociali/cognitive e dell'effettiva abilità linguistica	Docenti della classe	Compilando la scheda di rilevazione (allegato n. 4)	Entro il primo mese di inserimento se NAI, oppure entro il primo mese dall'avvio dell'anno scolastico.	Scheda di rilevazione (allegato n. 4)
Divisione per classi di livello per L2 – quando le risorse della scuola la prevedono	Commissione “Benvenuti in Italia”	Attraverso la rilevazione sintetica delle competenze linguistiche effettuata dai docenti	Immediatamente dopo i risultati ottenuti dal questionario	Scheda di rilevazione (allegato n. 4) e quadro sintetico
Predisposizione PDP per alunni stranieri	Team dei docenti/ Consiglio di classe	Compilando l'apposito modulo (allegato n. 5)	Entro novembre (o il secondo mese di inserimento)	Modulo PDP per alunni stranieri (allegato n.5) Allegato 3 - L'acquisizione della lingua italiana Allegato n. 6 – Due obiettivi in ambito linguistico
Percorsi personalizzati di L2 per la prima alfabetizzazione o per il consolidamento delle competenze linguistiche di base – quando le risorse della scuola li consentono	Docenti individuati secondo i criteri stabiliti dal Collegio dei Docenti (finanziamento Aree a forte processo migratorio); facilitatori linguistici presenti nella scuola incaricati a seguito di bando interno o facilitatori esterni incaricati tramite bando esterno (finanziamento Diritto allo Studio)	Attraverso lezioni di alfabetizzazione e/o corsi L2 livello A1-A2	In itinere, secondo il calendario concordato con i docenti del team/consiglio di classe in orario curricolare, entro tre mesi dall'iscrizione; in orario extracurricolare quando sostenuti da appositi progetti.	Registro di classe Registro attività dei facilitatori Allegato 3 - L'acquisizione della lingua italiana Allegato n. 6 – Due obiettivi in ambito linguistico

Percorsi di L2 finalizzati allo studio – quando le risorse della scuola li consentono	Docenti individuati secondo i criteri stabiliti dal Collegio dei Docenti (finanziamento Aree a forte processo migratorio); facilitatori linguistici presenti nella scuola incaricati a seguito di bando interno o facilitatori esterni incaricati tramite bando esterno (finanziamento Diritto allo Studio)	Attraverso percorsi di appoggio allo studio.	In itinere, secondo il calendario concordato con i docenti del team/consiglio di classe in orario curricolare; in orario extracurricolare quando sostenuti da appositi progetti.	Registro di classe Registro attività dei facilitatori
Eventuale revisione dei PDP	Team dei docenti/consiglio di classe	In sede di programmazione di team/ In sede di Consiglio di Classe	Alla fine del primo quadrimestre oppure dopo un congruo tempo di attivazione dei percorsi di italiano L2	Verbale di riunione
Rilevazione del livello di competenza di L2 raggiunta	Docenti di L2 (facilitatori e/o docenti di italiano)	Tramite osservazione continua e verifiche	Al termine dell'anno scolastico	Verifiche

Riferimenti normativi

Art. 45 DPR 349/1999

Artt.4-8 D.M. del 27/12/2012 - “Strumenti d’intervento per alunni con bisogni educativi speciali e organizzazione territoriale per l’inclusione scolastica”

C.M. n. 8 del 6 marzo 2013

Legge 107/2015

4. VALUTAZIONE

COSA	CHI	COME	QUANDO	DOCUMENTAZIONE
Valutazione primo scrutinio	Consiglio di classe/ Team docenti	<p>La valutazione può essere accompagnata dalla dicitura “la valutazione espressa si riferisce al percorso personale di apprendimento, poiché lo studente si trova nella fase iniziale della conoscenza della lingua italiana” tenendo conto dei PDP predisposti e dell’effettivo utilizzo da parte dei docenti degli strumenti compensativi o dispensativi dichiarati.”</p> <p>Può non essere espressa per alcune o per tutte le materie; nel caso si può inserire il commento: "Non è possibile la valutazione in quanto l'alunno si trova nella prima fase di alfabetizzazione"</p>	In sede di scrutinio	Scheda di valutazione e verbale di scrutinio
Valutazione secondo scrutinio	Consiglio di classe/Team docenti	La valutazione deve essere espressa in quanto è condizione per il passaggio alla classe successiva; Tenendo conto del PDP predisposto e dell’effettivo utilizzo da parte dei docenti degli strumenti compensativi o dispensativi dichiarati	In sede di scrutinio	Scheda di valutazione e verbale di scrutinio
Esami conclusivi al termine del primo ciclo	Commissione d’esame Sottocommissione esaminatrice	La normativa non permette di differenziare formalmente le prove per gli studenti stranieri; è importante che vi sia un’adeguata presentazione degli studenti stranieri e delle modalità con cui si sono svolti i percorsi di inserimento scolastico e di apprendimento. Nel caso di notevoli difficoltà comunicative, è possibile prevedere la presenza di docenti o mediatori linguistici competenti nella lingua d’origine degli studenti per facilitare la comprensione.	Secondo indicazioni ministeriali	PDP
Prove Invalsi	Alunni: <ul style="list-style-type: none"> • seconda primaria • quinta primaria 	Gli studenti con svantaggio socio-economico-linguistico e culturale sono tenuti allo svolgimento delle prove, con inclusione dei risultati nei dati di classe, senza accesso a strumenti compensativi e misure dispensative	Secondo indicazioni annuali INVALSI	<p>Prove fornite da INVALSI</p> <p>PROVE CBT</p>

	<ul style="list-style-type: none"> • terza secondaria I grado 			
--	--	--	--	--

Riferimenti normativi

Legge 517/ 1977

Linee Guida per l'accoglienza e l'integrazione degli alunni stranieri (Febbraio 2014)

D.L. 62/2017 Norme in materia di valutazione e certificazione delle competenze nel primo ciclo ed esami di Stato

D.M. 741 del 3/10/2017 Esame di Stato conclusivo del primo ciclo di istruzione

D.M. 742 del 3/10/2017 (Finalità della certificazione delle competenze)

.

5. ORIENTAMENTO

Cosa	Chi	Come	Quando	Documentazione
Passaggio tra i vari gradi di scuola (per ingresso in secondaria di I grado)	Personale di segreteria; I Docenti di classe	Attraverso la compilazione e condivisione della scheda con le informazioni personali; attraverso la compilazione e la condivisione del passport (allegato 7); colloqui informativi.	Alla fine dell'ultimo anno di frequenza, secondo indicazioni ministeriali	scheda con informazioni personali; PDP; passport (allegato n.7)
Passaggio tra i vari gradi di scuola (per ingresso in secondaria di II grado)	Funzione Strumentale Antidispersione Commissione Orientamento Consiglio di classe Presenza di Mediatore linguistico quando le risorse finanziarie lo consentano.	Colloquio con le famiglie volto ad indagare il progetto di vita; tramite informazioni fornite alle famiglie sulle diverse opportunità formative (Progetto Orientamento di Istituto)	Ad inizio ultimo anno di frequenza.	Materiali realizzati nell'ambito dell'orientamento con la collaborazione degli enti locali.

6. RIFERIMENTI NORMATIVI

ISCRIZIONE

DLGS N. 297/1994 art. 192 comma 3 – norme generali sulla carriera scolastica degli alunni e sulle capacità di scelte scolastiche e iscrizione

Subordinatamente al requisito dell'età, che non può essere inferiore a quella di chi abbia seguito normalmente gli studi negli istituti e scuole statali del territorio nazionale a partire dai dieci anni, il consiglio di classe può consentire l'iscrizione di giovani provenienti dall'estero, i quali provino, anche mediante l'eventuale esperimento nelle materie e prove indicate dallo stesso consiglio di classe, sulla base dei titoli di studio conseguiti in scuole estere aventi riconoscimento legale, di possedere adeguata preparazione sull'intero programma prescritto per l'idoneità alla classe cui aspirano.

Art. 45 DPR 349/1999

I minori stranieri presenti sul territorio nazionale hanno diritto all'istruzione indipendentemente dalla regolarità della posizione in ordine al loro soggiorno, nelle forme e nei modi previsti per i cittadini italiani. Essi sono soggetti all'obbligo scolastico secondo le disposizioni vigenti in materia. L'iscrizione dei minori stranieri nelle scuole italiane di ogni ordine e grado avviene nei modi e alle condizioni previsti per i minori italiani. Essa può essere richiesta in qualunque periodo dell'anno scolastico. I minori stranieri privi di documentazione anagrafica ovvero in possesso di documentazione irregolare o incompleta sono iscritti con riserva. 1. L'iscrizione con riserva non pregiudica il conseguimento dei titoli conclusivi dei corsi di studio delle scuole di ogni ordine e grado. In mancanza di accertamenti negativi sull'identità dichiarata dell'alunno, il titolo viene rilasciato all'interessato con i dati identificativi acquisiti al momento dell'iscrizione. I minori stranieri soggetti all'obbligo scolastico vengono iscritti alla classe corrispondente all'età anagrafica, salvo che il collegio dei docenti deliberi l'iscrizione ad una classe diversa, tenendo conto:

- a. dell'ordinamento degli studi del Paese di provenienza dell'alunno, che può determinare l'iscrizione ad una classe immediatamente inferiore o superiore rispetto a quella corrispondente all'età anagrafica.
- b. dell'accertamento di competenze, abilità e livelli di preparazione dell'alunno.
- c. del corso di studi eventualmente seguito dall'alunno nel Paese di provenienza.
- d. del titolo di studio eventualmente posseduto dall'alunno.

C.M. 87/2000

In relazione alla circolare ministeriale n.311 del 21.12.99, riguardante le iscrizioni degli alunni alle classi, si ritiene opportuno segnalare che il "Regolamento recante norme di attuazione del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero" (pubblicato nel suppl.ord. n.190 del 3.11.1999 alla Gazzetta Ufficiale) contiene, al Capo VII, disposizioni in materia di istruzione, diritto allo studio e professioni. In particolare, l'art.45 prevede, a favore dei minori stranieri presenti sul territorio nazionale, la possibilità di chiedere l'iscrizione alle scuole italiane di ogni ordine e grado in qualunque periodo dell'anno scolastico. Pertanto, le iscrizioni in parola possono avvenire anche oltre il termine del 25 gennaio fissato dalla suddetta circolare. La medesima norma regolamentare consente l'iscrizione con riserva dei minori stranieri privi di documentazione anagrafica o in possesso di documentazione irregolare o incompleta, senza pregiudizio del conseguimento dei titoli conclusivi dei corsi di studio. In tal caso, ove non vi siano stati accertamenti negativi sull'identità dichiarata dell'alunno, il titolo viene rilasciato con i dati identificativi acquisiti al momento dell'iscrizione.

Nota prot. N. 465 del 27 gennaio 2012 – Esami di Stato studenti con cittadinanza non italiana

Iscrizione alla scuola secondaria di secondo grado

Qualora gli studenti con cittadinanza non italiana che chiedono l'iscrizione a classi dell'istruzione secondaria di secondo grado non siano più soggetti, secondo il nostro ordinamento scolastico, all'obbligo di istruzione continua ad applicarsi l'art. 192, comma 3, del d. lgs. 16/04/1994, n. 297, che così dispone:

“Subordinatamente al requisito dell'età, che non può essere inferiore a quella di chi abbia seguito normalmente gli studi negli istituti e scuole statali del territorio nazionale a partire dai dieci anni, il consiglio di classe può consentire l'iscrizione di giovani provenienti dall'estero, i quali provino, anche mediante l'eventuale esperimento nelle materie e prove indicate dallo stesso consiglio di classe, sulla base dei titoli

di studio conseguiti in scuole estere aventi riconoscimento legale, di possedere adeguata preparazione sull'intero programma prescritto per l'idoneità alla classe cui aspirano." In sostanza, mentre per gli studenti in età di obbligo di istruzione l'iscrizione avviene di regola alla classe corrispondente all'età anagrafica, salva diversa valutazione del collegio dei docenti sulla base degli elementi di conoscenza di cui al punto a), b), c) e d) dell'art. 45, comma 2, del D.P.R. 394/1999, invece per gli studenti, almeno sedicenni, che hanno seguito un regolare corso di studi nel Paese di provenienza, il consiglio di classe può consentire l'iscrizione ai percorsi di studio e alle classi richieste qualora essi provino di "possedere adeguata preparazione sull'intero programma prescritto per l'idoneità alla classe cui aspirano" secondo le modalità previste dall'art. 192, comma 3, del d. lgs. 297/1994. Ammissione agli esami di Stato conclusivi del secondo ciclo d'istruzione Relativamente a tutti questi studenti sono sorti dubbi interpretativi in ordine alla possibilità di ammetterli, una volta giunti al quinto anno del corso di studi, all'esame di Stato conclusivo del secondo ciclo di istruzione, in quanto privi del diploma di licenza conclusiva del primo ciclo conseguito nel nostro Paese. Di qui la prassi, invalsa in alcuni territori, di far sostenere a tali alunni, presso i Centri territoriali permanenti o, dove già istituiti, presso i Centri provinciali per gli adulti, gli esami di Stato conclusivi del primo ciclo di istruzione, ritenendo ciò condizione di regolarizzazione del percorso di studi, necessaria per l'ammissione all'esame di Stato conclusivo del secondo ciclo. La prassi descritta si basa sull'errata interpretazione dell'art. 1, comma 12, del d. lgs. 17/10/2005, n. 226, ai sensi del quale "al secondo ciclo del sistema educativo di istruzione e formazione si accede a seguito del superamento dell'esame di Stato conclusivo del primo ciclo di istruzione", nonché dell'art. 1, comma 9, del D.P.R. 29/06/2009, n. 122, il quale prevede che "i minori con cittadinanza non italiana presenti sul territorio nazionale, in quanto soggetti all'obbligo di istruzione ai sensi dell'art. 45 del D.P.R. 31 agosto 1999, n. 394, sono valutati nelle forme e nei modi previsti per i cittadini italiani". Infatti, l'art. 1, comma 12, del d. lgs. 226/2005 è norma di carattere generale che trova applicazione a tutti gli studenti che frequentino classi della scuola primaria e della scuola secondaria di primo grado. Essi, per accedere regolarmente ai percorsi del secondo ciclo di istruzione, devono sostenere l'esame di Stato conclusivo del primo ciclo. Direzione Generale per gli Ordinamenti Scolastici e per l'Autonomia Scolastica 3/4 Pertanto, anche gli studenti con cittadinanza non italiana che, ai sensi dell'art. 45 del D.P.R. 394/1999, siano iscritti e frequentino con profitto il percorso della scuola primaria e della scuola secondaria di primo grado dovranno sostenere il predetto esame al termine del primo ciclo. L'art. 1, comma 9, del D.P.R. n. 122/2009 intende, invece, riferire il diritto all'istruzione, riconosciuto ai minori stranieri presenti sul territorio nazionale nelle forme e nei modi previsti per i cittadini italiani (art. 45, comma 1, D.P.R. 394/1999), anche ai momenti valutativi del loro percorso scolastico. Quindi tale norma stabilisce che allo studente con cittadinanza non italiana, una volta inserito nel sistema scolastico italiano, si applicano le stesse regole e gli stessi criteri di valutazione previsti per lo studente con cittadinanza italiana. Pertanto, come precisato anche dall'Ufficio Legislativo nel parere n. 3767 del 30/09/2009, la disposizione in questione opera su un piano diverso rispetto alle norme speciali che regolano l'ingresso dell'alunno con cittadinanza non italiana nel nostro sistema scolastico e fissano i criteri sulla cui base determinare la classe di inserimento.

Conclusione

In ultima analisi né l'art. 1, comma 12, del d. lgs. 226/2005, né l'art. 1, comma 9, del D.P.R. 122/2009 possono essere invocati per sostenere che gli studenti in oggetto debbano superare l'esame di Stato conclusivo del primo ciclo per poter essere ammessi a quello conclusivo del secondo ciclo di istruzione, in quanto tali norme si riferiscono a diverse fattispecie. Per questi studenti, si deve ritenere, infatti, che i competenti collegi dei docenti (o i consigli di classe in caso di applicazione dell'art. 192, comma 3, del d. lgs. 297/1994) abbiano già valutato, all'atto dell'iscrizione alle classi degli istituti di istruzione secondaria, i corsi di studio seguiti nei Paesi di provenienza e i titoli di studio eventualmente posseduti, senza nulla eccepire circa il mancato possesso del diploma di licenza conclusivo del primo ciclo di istruzione previsto dal nostro ordinamento scolastico. Inoltre gli interessati, a seguito dell'iscrizione, hanno legittimamente frequentato i percorsi di istruzione secondaria, ottenendo l'ammissione alle classi successive e infine alle classi quinte, confidando a ragione nella regolarità delle proprie posizioni scolastiche e nella possibilità di sostenere gli esami conclusivi a seguito di ammissione deliberata in sede di scrutinio finale. Pertanto, il complesso delle disposizioni richiamate attribuisce alle singole istituzioni scolastiche e ai loro organi collegiali il compito e la responsabilità di definire, in fase d'iscrizione, l'ingresso degli studenti con cittadinanza non italiana, privi del diploma di licenza di scuola secondaria di primo grado, ai percorsi del secondo ciclo d'istruzione. Le disposizioni non prevedono, invece, la possibilità di subordinare, per tali studenti, l'ammissione come candidati interni all'esame di Stato conclusivo del secondo ciclo al superamento dell'esame conclusivo del primo ciclo. Restano ovviamente ferme, come precisato nell'annuale ordinanza sugli esami di Stato, le disposizioni dell'art. 2, comma 7, della legge 10/12/97, n. 425, come modificate Direzione Generale per gli Ordinamenti Scolastici e per l'Autonomia Scolastica 4/4 dall'art. 1, comma 1, della legge 11/01/2007 n. 1, nonché dell'art. 3, comma 8, del D.P.R. 23/07/1998, n. 323, relative all'ammissione come candidati esterni all'esame di Stato conclusivo del secondo ciclo, rispettivamente, degli studenti non appartenenti a Paesi dell'Unione europea e dei candidati provenienti da Paesi dell'Unione europea.

Linee guida per l'accoglienza e l'integrazione degli alunni stranieri, febbraio 2014 (indicazioni operative, Il parte 2.1, 2.2, 2.3)

L'iscrizione

L'iscrizione costituisce per tutte le famiglie, sia italiane che straniere, un importante momento per effettuare una scelta pienamente rispondente alle esigenze formative dei propri figli. Per i minori con cittadinanza non italiana, in base a quanto previsto dall'art. 45 del DPR n. 3497/1999, le procedure di iscrizione possono intervenire in corso d'anno, al momento in cui l'alunno arriva in Italia. Per gli studenti già inseriti nel sistema scolastico italiano, invece, che devono frequentare le prime classi della scuola primaria, secondaria di primo grado e secondaria di secondo grado, le iscrizioni vengono effettuate nei tempi previsti dalle circolari ministeriali, solitamente nei mesi di gennaio e febbraio per la frequenza dell'anno scolastico successivo. In entrambi i casi, all'atto dell'iscrizione, i genitori comunicano alla segreteria scolastica le informazioni essenziali relative all'alunno (CF, se ne è in possesso, nome, cognome, data di nascita, residenza). Il modulo d'iscrizione che ora è online, viene poi modificato e integrato dalle singole scuole, in modo che ciascuna famiglia possa esprimere le proprie scelte in merito alla richiesta del tempo scuola, della mensa e degli altri servizi sulla base del POF e delle risorse umane e strumentali disponibili.

L'iscrizione a inizio anno scolastico

A partire dalle iscrizioni effettuate per l'anno scolastico 2013/14 presso le scuole statali, le procedure da seguire sono esclusivamente online. Le famiglie devono registrarsi al portale www.iscrizioni.istruzione.it e poi compilare il modello di domanda predisposto dalla scuola prescelta. Per agevolare le famiglie, il Ministero ha già provveduto a tradurre in inglese tutte le informazioni utili per la compilazione delle domande di iscrizione e procederà a breve per la traduzione dei testi anche in altre lingue. Nel caso in cui le famiglie non dispongano di un computer con collegamento ad Internet, possono comunque rivolgersi a qualunque scuola del territorio per ottenere il necessario supporto, perché l'iscrizione online non deve mai essere fattore che impedisca il diritto allo studio. Se la famiglia dello studente è in posizione di irregolarità e quindi lo studente non possiede il codice fiscale, la domanda va comunque compilata a cura della scuola, che procede con le stesse modalità che vengono utilizzate per l'inserimento degli alunni nell'anagrafe degli studenti. In questo caso però, l'istruzione scolastica che corrisponde al diritto di ogni minore, non costituisce requisito per la regolarizzazione della presenza sul territorio italiano né per il minore, né per i suoi genitori.

L'iscrizione in corso d'anno

Qualora invece l'iscrizione dell'alunno straniero avvenga ad anno scolastico già iniziato, l'istituzione scolastica provvede all'individuazione della classe e dell'anno di corso da frequentare, sulla base degli studi compiuti nel paese d'origine. Anche in questo caso lo stato di irregolarità della famiglia dell'alunno non pregiudica l'iscrizione scolastica, essendo prioritario il diritto del minore all'istruzione. Gli alunni stranieri vengono iscritti, in via generale, alla classe corrispondente all'età anagrafica, salvo che il Collegio dei docenti deliberi, sulla base di specifici criteri, l'iscrizione ad una classe diversa, tenendo conto, tra l'altro, delle competenze, abilità, dei livelli di conoscenza della lingua italiana dell'alunno. In quest'ultimo caso è prevista al più l'assegnazione alla classe immediatamente inferiore o superiore rispetto a quella anagrafica. Qualora la scuola riscontri il caso di 2minori non accompagnati", abbandonati o privi di genitori o di adulti legalmente responsabili della loro tutela, deve darne immediata segnalazione all'autorità pubblica competente per le procedure di accoglienza e affidò, ovvero di rimpatrio assistito (art.32 del D.Lgs n.286/1998).

Nota prot. N. 2787 del 20 aprile 2011 e allegati – riconoscimento titoli di studio e delle certificazioni conseguite all'estero

Titolo I

Valutazione di titoli di studio e certificazioni acquisiti in altri Stati dell'Unione europea o in Stati aderenti all'Accordo sullo spazio economico europeo o nella Confederazione elvetica.

L'art. 12 della legge 25 gennaio 2006, n. 29 stabilisce che, nel caso di procedimenti in cui sia richiesto in Italia, a cittadini appartenenti a Stati membri dell'Unione europea o a Stati aderenti all'Accordo europeo o alla Confederazione elvetica, il possesso di un titolo di studio, corso di perfezionamento, certificazione di esperienze professionali e ogni altro attestato che certifichi esperienze professionali acquisite dall'interessato, l'"ente responsabile" valuta la corrispondenza dei titoli e delle certificazioni acquisiti in altri Stati membri dell'Unione europea o in Stati aderenti all'Accordo europeo o nella Confederazione elvetica. Lo stesso articolo 12 prevede che la valutazione dei titoli di studio è subordinata alla preventiva acquisizione del parere favorevole espresso dal Ministero dell'Istruzione. Per "ente responsabile" deve intendersi, ai sensi dell'art.12 della legge n.29/2006:

- Ente con natura giuridica privatistica, che abbia interesse a reclutare, tramite corso o concorso, personale con titolo di studio europeo;
- Enti o Amministrazioni Pubbliche, con riferimento ai casi non disciplinati dall'art.38 del D.L.vo n.165/2001 (quali, a titolo esemplificativo, partecipazione a corsi, seminari, ecc., ad esclusione dei concorsi pubblici). La valutazione di tali istanze verrà effettuata da questa Direzione Generale.

Per quanto riguarda l'accesso dei cittadini degli Stati membri dell'Unione europea ai posti di lavoro presso le amministrazioni pubbliche che non implicano esercizio diretto o indiretto di pubblici poteri, ovvero non attengono alla tutela dell'interesse nazionale, trova applicazione l'art.38 del D.L.vo n.165/2001, il quale stabilisce che, sussistendo detti presupposti, all'equiparazione dei titoli di studio e professionali si provvede con decreto del presidente del Consiglio dei Ministri. Con eguale procedura si stabilisce l'equivalenza tra i titoli accademici e di servizio rilevati ai fini dell'ammissione al concorso e alla nomina.

TITOLO II

Riconoscimento (equipollenza) dei titoli di studio conseguiti in Stati diversi dall'Italia da cittadini italiani, dell'Unione europea, degli Stati aderenti all'Accordo sullo Spazio economico europeo e della Confederazione elvetica

L'art. 379 del D.L.vo 16 aprile 1994, n.297- T.U.- al comma 4, novellato dall'art.13 della legge n.29/2006, prevede che i cittadini italiani, dell'Unione Europea, degli Stati aderenti all'Accordo sullo Spazio economico europeo e della Confederazione elvetica, che abbiano conseguito in uno Stato diverso dall'Italia un titolo finale di studio nelle scuole straniere corrispondenti agli istituti italiani di istruzione secondaria superiore o di istruzione professionale possono ottenere l'equipollenza a tutti gli effetti di legge con i titoli di studio finali italiani, a condizione che sostengano le prove integrative eventualmente ritenute necessarie per ciascun tipo di titolo di studio straniero.

ACCOGLIENZA E INSERIMENTO

Criteri Inserimenti alunni NAI: DPR. 394/99 art. 45 comma 2 Al momento dell'iscrizione dell'alunno NAI, si prenda come riferimento l'anno di nascita degli studenti autoctoni che in quel determinato anno frequentano regolarmente una determinata classe. L'alunno alloctono che possiede i requisiti, verrà iscritto alla medesima classe. In caso contrario e su delibera del CD, verrà retrocesso di un anno.

alunno 14enne con meno di 8 anni scolarità inserimento in classe 3 secondaria di I grado con predisposizione di Piano Educativo Personalizzato che favorisca il superamento dell'Esame di Stato e l'inserimento successivo nella scuola secondaria di secondo grado.

alunno 14enne con 8 e più anni scolarità inserimento in classe 1 secondaria di II grado con predisposizione di Piano Educativo Personalizzato ed eventuale percorso integrato con CTP per licenza media
alunno 15enne inserimento in classe 1 secondaria di II grado con predisposizione di Piano Educativo Personalizzato ed eventuale percorso integrato con CTP per licenza media
alunno 16enne II Collegio dei Docenti della secondaria di II grado valuta caso per caso la classe di inserimento ed eventualmente il riorientamento verso altri indirizzi di studi presenti sul territorio, compreso il CTP con predisposizione di Piano Educativo Personalizzato ed eventuale percorso integrato con CTP per licenza media

Se gli alunni NAI sono analfabeti si individua la scuola di riferimento per l'iscrizione in base all'età anagrafica, ma sarà necessario definire un Piano Educativo Personalizzato finalizzato all'apprendimento delle abilità di base della letto-scrittura e del calcolo.

Linee guida per l'accoglienza e l'integrazione degli alunni stranieri, febbraio 2014 (Indicazioni operative, Il parte 2.1)

L'iscrizione in corso d'anno

Qualora invece l'iscrizione dell'alunno straniero avvenga ad anno scolastico già iniziato, l'istituzione scolastica provvede all'individuazione della classe e dell'anno di corso da frequentare, sulla base degli studi compiuti nel paese d'origine. Anche in questo caso lo stato di irregolarità della famiglia dell'alunno non pregiudica l'iscrizione scolastica, essendo prioritario il diritto del minore all'istruzione. Gli alunni stranieri vengono iscritti, in via generale, alla classe corrispondente all'età anagrafica, salvo che il Collegio dei docenti deliberi, sulla base di specifici criteri, l'iscrizione ad una classe diversa, tenendo conto, tra l'altro, delle competenze, abilità, dei livelli di conoscenza della lingua italiana dell'alunno. In quest'ultimo caso è prevista al più l'assegnazione alla classe immediatamente inferiore o superiore rispetto a quella anagrafica. Qualora la scuola riscontri il caso di "minori non accompagnati", abbandonati o privi di genitori o di adulti legalmente responsabili della loro tutela, deve darne immediata segnalazione all'autorità pubblica competente per le procedure di accoglienza e affido, ovvero di rimpatrio assistito (art.32 del D.Lgs n.286/1998).

APPRENDIMENTO

ISCRIZIONE

Art. 45 DPR 349/1999, artt.4-8

- Il collegio dei docenti definisce, in relazione al livello di competenza dei singoli alunni stranieri il necessario adattamento dei programmi di insegnamento; allo scopo possono essere adottati specifici interventi individualizzati o per gruppi di alunni per facilitare l'apprendimento della lingua italiana, utilizzando, ove possibile, le risorse professionali della scuola. Il consolidamento della conoscenza e della pratica della lingua italiana può essere realizzata altresì mediante l'attivazione di corsi intensivi di lingua italiana sulla base di specifici progetti, anche nell'ambito delle attività aggiuntive di insegnamento per l'arricchimento dell'offerta formativa.
- Il collegio dei docenti formula proposte in ordine ai criteri e alle modalità per la comunicazione tra la scuola e le famiglie degli alunni stranieri. Ove necessario, anche attraverso intese con l'ente locale, l'istituzione scolastica si avvale dell'opera di mediatori culturali qualificati.
- Allo scopo di realizzare l'istruzione o la formazione degli adulti stranieri il Consiglio di circolo e di istituto promuovono intese con le associazioni straniere, le rappresentanze diplomatiche consolari dei Paesi di provenienza, ovvero con le organizzazioni di volontariato iscritte nel Registro di cui all'articolo 52, allo scopo di stipulare convenzioni e accordi per attivare progetti di accoglienza; iniziative di educazione interculturale; azioni a tutela della cultura e della lingua di origine e lo studio delle lingue straniere più diffuse a livello internazionale.

7. Per le finalità di cui all'articolo 38, comma 7, del testo unico, le istituzioni scolastiche organizzano iniziative di educazione interculturale e provvedono all'istituzione, presso gli organismi deputati all'istruzione e alla formazione in età adulta, di corsi di alfabetizzazione di scuola primaria e secondaria; di corsi di lingua italiana; di percorsi di studio finalizzati al conseguimento del titolo della scuola dell'obbligo; di corsi di studio per il conseguimento del diploma di qualifica o del diploma di scuola secondaria superiore; di corsi di istruzione e formazione del personale e tutte le altre iniziative di studio previste dall'ordinamento vigente. A tal fine le istituzioni scolastiche possono stipulare convenzioni ed accordi nei casi e con le modalità previste dalle disposizioni in vigore.

8. Il Ministro della pubblica istruzione, nell'emanazione della direttiva sulla formazione per l'aggiornamento in servizio del personale ispettivo, direttivo e docente, detta disposizioni per attivare i progetti nazionali e locali sul tema dell'educazione interculturale. Dette iniziative tengono conto delle specifiche realtà nelle quali vivono le istituzioni scolastiche e le comunità degli stranieri, al fine di favorire la loro migliore integrazione nella comunità locale.

D.M. del 27/12/2012 “Strumenti d'intervento per alunni con bisogni educativi speciali e organizzazione territoriale per l'inclusione scolastica”. e successiva C. M .n. 8 del 6 marzo 2013

per promuovere la piena integrazione di tutti gli alunni stranieri e non nel contesto sociale e per realizzare un progetto educativo che coniughi insieme pari opportunità con il rispetto delle differenze intende avvalersi delle risorse disponibili sul territorio e della collaborazione con servizi, associazioni, luoghi d'aggregazione, biblioteche e l'amministrazione locale per favorire una cultura dell'accoglienza e dello scambio culturale e costruire una rete d'intervento che rimuova eventuali ostacoli

Legge 107/2015

Le attività e i progetti di orientamento scolastico nonché di accesso al lavoro sono sviluppati con modalità idonee a sostenere anche le eventuali difficoltà e problematiche proprie degli studenti di origine straniera. All'attuazione delle disposizioni del primo periodo si provvede nell'ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica Art 1.

l) prevenzione e contrasto della dispersione scolastica, di ogni forma di discriminazione e del bullismo, anche informatico; potenziamento dell'inclusione scolastica e del diritto allo studio degli alunni con bisogni educativi speciali attraverso percorsi individualizzati e personalizzati anche con il supporto e la collaborazione dei servizi socio-sanitari ed educativi del territorio e delle associazioni di settore e l'applicazione delle linee di indirizzo per favorire il diritto allo studio degli alunni adottati, emanate dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca il 18 dicembre 2014;

r) alfabetizzazione e perfezionamento dell'italiano come lingua seconda attraverso corsi e laboratori per studenti di cittadinanza o di lingua non italiana, da organizzare anche in collaborazione con gli enti locali e il terzo settore, con l'apporto delle comunità di origine, delle famiglie e dei mediatori culturali

VALUTAZIONE

Legge 517/ 1977 - La valutazione degli alunni stranieri (strettamente legata alla programmazione individualizzata) non solo certifica le competenze raggiunte ma svolge una funzione formativa/regolativa in rapporto al POF dell'Istituzione scolastica e allo sviluppo della personalità dell'alunno. Il D.P.R. 31 agosto 1999, n. 394, art. 45, comma 4 rafforza il ruolo e la responsabilità delle istituzioni nella loro autonomia e dei docenti nella valutazione degli alunni. Spetta al Collegio dei Docenti adattare i programmi di insegnamento in relazione al livello di competenza dei singoli alunni stranieri adottando interventi individualizzati o per gruppi di alunni per facilitare l'apprendimento della lingua italiana, utilizzando, ove possibile, le risorse professionali della scuola. Il consolidamento della conoscenza e della pratica della lingua italiana può essere realizzata mediante l'attivazione di corsi intensivi di lingua italiana sulla base di specifici progetti, anche nell'ambito delle attività aggiuntive di insegnamento per l'arricchimento dell'offerta formativa Nelle Linee Guida del MIUR”

(C.M. febbraio 2014) – Il parte – Indicazioni operative: l'insegnamento dell'italiano e altri apprendimenti linguistici. Si asserisce che la scuola deve favorire, con specifiche strategie e percorsi personalizzati a partire dalle Indicazioni nazionali per il curricolo del primo ciclo di istruzione e, successivamente, dalle Indicazioni e Linee guida per le scuole secondarie di secondo grado, un possibile adattamento dei programmi per i singoli alunni, garantendo agli studenti non italiani una valutazione che tenga conto, per quanto possibile, della loro storia scolastica precedente, degli esiti raggiunti, delle caratteristiche delle scuole frequentate, delle abilità e competenze essenziali acquisite. La direttiva ministeriale del 27 Dicembre 2012 sui bisogni educativi speciali e le successive note di chiarimento rafforzano il ruolo e le responsabilità delle istituzioni scolastiche autonome e dei docenti nella valutazione degli alunni stranieri non italo-foni, anche attraverso strumenti di lavoro in itinere che abbiano la funzione di documentare alle famiglie le strategie di intervento personalizzato programmate. Inoltre nella nota ministeriale del 22 novembre 2013 per gli alunni stranieri interventi didattici transitori per l'apprendimento della lingua e solo in alcuni casi un vero e proprio piano didattico personalizzato. Non deve costituire un elemento discriminante la provenienza da altri paesi e la mancanza della

cittadinanza italiana ed è bene che la valutazione degli alunni stranieri equivalga a quella degli alunni italiani , anzi, come accade nelle scuole che hanno maggiore esperienza di alunni stranieri È bene si rifletta sull'opportunità di prevedere una valutazione per gli stranieri modulata ed attenta alla complessa esperienza umana di apprendere in un contesto culturale e linguistico nuovo, senza abbassare in alcun modo gli obiettivi richiesti, ma adattando gli strumenti e le modalità con cui attuare la valutazione stessa.

7.DOCUMENTI ALLEGATI:

1. Scheda primo colloquio
2. Il patto di corresponsabilità con la famiglia
3. L'acquisizione della lingua
4. Scheda di rilevazione
5. Modulo PDP
6. Definizione di due obiettivi in ambito linguistico
7. Passport